## **COPIA**



## **COMUNE DI MOLA DI BARI**

Città Metropolitana di Bari

#### **PUBBLICAZIONE n. 911**

La presente determinazione N. è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **29/04/2021** e vi rimarrà fino al 14/05/2021

Lì 29/04/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE Rodolfo FANIZZA

## COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Registro

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE.

Data: 16/04/2021

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di APRILE, alle ore 16:15, nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla 1ª^ convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	Colonna Giuseppe	Sì	
2	Lepore Mario Nicola	Sì	
3	Palazzo Michele		Sì
4	Battista Francesco	Sì	
5	Battista Vitantonio		Sì
6	Clemente Giacomo	Sì	
7	Colonna Maria Antonietta	Sì	
8	Daniele Michele		Sì
9	Delcane Mariagrazia	Sì	

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
10	Delre Sebastiano		Sì
11	Di Rutigliano Giangrazio	Sì	
12	Diperna Stefano	Sì	
13	Gallo Giovanni	Sì	
14	Losito Leonardo	Sì	
15	Palazzo Francesco	Sì	
16	Sciannameo Elisabetta	Sì	
17	Ungaro Marco	Sì	

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Presiede Mario N. LEPORE, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marianna ALOISIO.

PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000				
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE			
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole			
Data: 01/04/2021	Data: 01/04/2021			
IL RESPONSABILE DEL SETTORE	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO			
F.to Colella Giuseppe	F.to Dott. Francesco PORRELLI			

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03- 2020) e, in particolare, l'art. 73:

"(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

[...]

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci";

#### Richiamate:

- la disposizione del Presidente del Consiglio Comunale del 10/04/2020 con la quale, nel rispetto della normativa di cui innanzi, e nelle more di specifico regolamento in materia, dispone le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari in videoconferenza
- la disposizione del Presidente del Consiglio Comunale del 10/07/2020 con la quale si dispone le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari in modalità "mista" (in presenza ed in videoconferenza);

Dato atto che la presente seduta di Consiglio Comunale si svolge in modalità "mista", si dà seguito all'appello nominale in esito al quale risultano presenti 13 consiglieri compreso il Sindaco, (in video conferenza: Gallo – Battista F. Di Rutigliano – Diperna - Sciannameo) 4 assenti, Consiglieri Palazzo M., Daniele, Battista V., Delre;

- gli interventi sono contenuti nel verbale allegato alla presente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

patro Atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

**DATO ATTO** che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

**RICHIAMATA** la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**CONSIDERATO** che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
  - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
  - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
  - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento».

**VISTO** l'art. 106, comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020 n° 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020 n° 77, con il quale è stato differito al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023.

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 al 31 marzo 2021.

**VISTO**, da ultimo, l'art. 30, comma 4° del D.L. n° 41/2021 (c.d. "Decreto sostegno") con cui il detto termine è stato rinviato al 30 aprile 2021;

**RITENUTO** quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

**DATO ATTO** che le tariffe sono definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

	$\boldsymbol{\cap}$	DI	•
•	.,	PΙ	Α

**VISTO** il regolamento predisposto composto da n. 67 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione.

**RITENUTO** necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere celermente all'applicazione del regolamento oggetto del presente atto.

Con voti unanimi favorevoli espressi

## DELIBERA

- 1. **DI ISTITUIRE** il canone unico e il canone di concessione dei mercati ai sensi della L. n° 160/2019.
- 2. **DI APPROVARE**, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 67 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).
- 3. **DI DARE ATTO** che compete alla Giunta Comunale la definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
- 4. **DI STABILIRE** che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.
- 5. **DI DARE ATTO** che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il CIMP sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.
- 6. **DI DARE ATTO** altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
- 7. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Con successiva unanime favorevole votazione, (cfr. verbale) stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

$\boldsymbol{\cap}$	DI	•
u	PΙ	А

# IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to Mario N. LEPORE

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Marianna ALOISIO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

#### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 16/04/2021 (art. 134 - comma 4 - D.lgs 267/200)

[] diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.lgs 267/200)

Mola di Bari, lì 16/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Marianna ALOISIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mola di Bari, lì 29/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.